



# **COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**

## **(Provincia di Isernia)**

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO

tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: [www.comune.santangelodelpesco.is.it](http://www.comune.santangelodelpesco.is.it) email: [info@comune.santangelodelpesco.is.it](mailto:info@comune.santangelodelpesco.is.it)

P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

**ORDINANZA N. 5 del 08/07/2020**

**Reg.Albo N° del 08/07/2020**

**OGGETTO: MANUTENZIONE DI RUDERI E PULIZIA DI TERRENI, RIPE, FOSSI E CANALI**

### **IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che non tutti i proprietari di ruderi nonché proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione degli stessi, trascurando spesso l'importanza della messa in sicurezza delle parti pericolanti oltre alla pulizia costante delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

**DATO ATTO** che la presenza di terreni incolti, di ruderi abbandonati può dare origine all'accumulo di rifiuti, al crollo di mura, alla proliferazione di ratti ed all'aumento del rischio di incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue, e che l'ostruzione dei canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazioni di rischio di crollo, nonché igienico, dovute alla caduta di pietre e ristagno delle stesse;

**RICONOSCIUTO** altresì che l'incuria di cui sopra può rendere poco visibile o nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata delle strade;

**RITENUTO** pertanto necessario adottare opportuni provvedimenti per prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

**DATO ATTO** che la comunicazione personale di avvio del procedimento non è possibile, essendo il presente provvedimento rivolto alla intera cittadinanza, e che pertanto il contenuto verrà reso noto mediante forme di pubblicità idonee;

### **VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali", in particolare gli artt. 50 e 54;
- il D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", in particolare gli artt. 4, 29,31,32;
- il DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", in particolare gli artt. 26 e 70;
- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**ORDINA**



# COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

## (Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO

tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: [www.comune.santangelodelpesco.is.it](http://www.comune.santangelodelpesco.is.it) email: [info@comune.santangelodelpesco.is.it](mailto:info@comune.santangelodelpesco.is.it)

P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

Ai proprietari di ruderi o terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano conduttori o fruitori degli stessi, di eseguire i sotto elencati interventi di pulizia e manutenzione:

- Provvedere alla messa in sicurezza dei ruderi pericolanti;
- Provvedere al taglio dell'erba, alla cura della vegetazione ed al taglio delle radici, dei rami e delle siepi prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di pubblico passaggio o che provocano danno alle medesime, rimuovendo il materiale di sfalcio ed i rifiuti eventualmente presenti e verificando che sia garantita la corretta visibilità della segnaletica stradale (questi interventi dovranno interessare tutta la superficie se il terreno ricade all'interno di centri abitati, ed almeno le ripe e le fasce confinanti con aree pubbliche o di pubblico passaggio all'esterno dei medesimi);
- Provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali; Tali interventi dovranno essere eseguiti non oltre il 30 luglio 2020 e ripetuti ciclicamente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;

### AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applicheranno ai contravventori le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai vigenti Regolamenti Comunale e dal Nuovo Codice della Strada e dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000;

Che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati a norma dell'art. 70 co. 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

### DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Polizia Municipale, incaricata della vigilanza;
- all'Albo Comunale;
- al Comando Stazione carabinieri - Sede - all'ufficio tecnico Comunale.

**dalla Residenza Municipale, 8 Luglio 2020**



IL SINDACO  
Dott.ssa Nunziatina Nucci